

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI DI SUPPORTO IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA', NONCHE' ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COORDINAMENTO DI STAFF

PREMESSO CHE:

- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante norme rubricate come “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” ha previsto:
 - all'art. 1, comma 162, lett. c) l'erogazione, da parte degli Ambiti Territoriali Sociali, di servizi sociali di supporto per le persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e per le loro famiglie, quali:
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
 2. l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento di adempimenti;
 - all'art. 1, comma 166 che “il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui 1 all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c);
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 ottobre 2022, con cui è stato adottato il “Piano nazionale per la non autosufficienza” (articolo 1) e il “riparto del Fondo per le non autosufficienze (FNA) per il triennio 2022-2024” (articolo 2), al Capitolo 3 - paragrafo 3.1 - Linea 1.3. Rubricata “Servizi sociali di supporto”, in attuazione della Legge 234/2021, ha previsto:
 1. la messa a disposizione di strumenti qualificati orientati a favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'Impiego del territorio;
 2. l'attuazione di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
 3. l'assistenza gestionale, legale e amministrativa per l'espletamento di adempimenti, in favore di persone con disabilità, nonché anziane non autosufficienti e delle loro famiglie;
- la D.G.R. n. 318 del 13 marzo 2023 ha approvato l'Atto di programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2022-2024 (documento integrativo del V Piano regionale per le Politiche Sociali 2022-2024 approvato con D.G.R. n. 353/2022) che prevede che la quota di risorse del Fondo nazionale Non Autosufficienze afferente ai servizi di supporto sia ripartita tra gli Ambiti Territoriali Sociali;
- la D.G.R. n. 497 del 16/04/2025 ha adottato indirizzi per la stipula di un Accordo ex art. 15 L. 241/1990 tra Regione Puglia e ARPAL Puglia, nonché per assegnare e impegnare, in favore degli Ambiti Territoriali Sociali, la quota FNA di cui all'art. 1, comma 162, lett. c) della Legge 234/2021, al

fine di garantire l'attuazione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari;

- l'ARPAL Puglia, che persegue le finalità istituzionali in materia di Politiche del Lavoro tra cui la realizzazione di concrete azioni finalizzate al supporto delle persone con disabilità e in favore delle loro famiglie, ha approvato con Delibera del CdA n. 28 del 28/08/2025 lo schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 con la Regione Puglia in materia di servizi sociali di supporto in favore delle persone con disabilità, nonché anziane non autosufficiente e delle loro famiglie;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett. e), dell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra Regione Puglia e ARPAL Puglia e acquisito al repertorio n. 026977 del 06/11/2025, secondo cui, al fine di rafforzare l'attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore dell'assistenza familiare, l'ARPAL Puglia avvierà presso il Sistema dei servizi pubblici per il lavoro attività finalizzate a favorire l'inserimento degli assistenti familiari in appositi elenchi, in modo da creare un modello di incrocio domanda offerta di lavoro specializzato nell'ambito dell'assistenza familiare;

RENDE NOTO CHE

L'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro - ARPAL Puglia intende istituire un Elenco degli assistenti familiari al fine di sviluppare una rete integrata di servizi per persone con disabilità, nonché anziane o non autosufficienti e delle loro famiglie, da consolidare attraverso la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro degli assistenti familiari.

L'Elenco degli assistenti familiari è preordinato al più tempestivo inserimento lavorativo, alla luce delle richieste avanzate dalle famiglie e dagli aventi necessità.

L'Elenco degli assistenti familiari sarà utilizzato dai Centri per l'Impiego o loro articolazioni per attività di pre scouting e per l'analisi dei fabbisogni occupazionali in modo da garantire servizi alla persona di pronta disponibilità.

Art. 1 – Finalità dell'Elenco

L'Elenco degli assistenti familiari ha lo scopo di:

- 1) facilitare e velocizzare la libera scelta delle persone destinatarie degli interventi assistenziali e/o dei loro familiari nella ricerca e individuazione di operatori assistenziali in possesso di requisiti sempre più rispondenti ai bisogni espressi dagli utenti;
- 2) qualificare il lavoro di cura rivolto a persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime e/o di non autosufficienza ed a persone con disabilità per la vita indipendente;
- 3) far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura offrendo opportunità di crescita professionale e riconoscimento ai lavoratori del settore, anche in funzione all'esatta definizione dei fabbisogni occupazionali dei datori di lavoro familiari;
- 4) potenziare e agevolare l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro in relazione alle peculiarità dell'assistenza familiare;
- 5) promuovere e indirizzare la fascia dei servizi offerti dai Centri per l'Impiego e loro articolazioni nei confronti degli operatori preposti all'assistenza familiare;

6) prevedere, in osservanza della normativa in materia di trattamento dei dati personali, lo scambio con la Regione di informazioni rilevanti, anche tramite l'eventuale condivisione di dati statistici, in modalità aggregata, al fine di rendere maggiormente efficace ed efficiente l'azione di monitoraggio attuata sul territorio.

Art. 2 – Compiti dell'assistente familiare

L'assistente familiare è un operatore che svolge attività di assistenza a persone con disabilità, anziane non autosufficienti e alle loro famiglie presso il loro domicilio, contribuendo a promuoverne l'autonomia e il benessere in funzione dei loro bisogni e del loro contesto.

Il suo ruolo consiste nel supporto emotivo e relazionale all'assistito, nel facilitare o sostituirsi all'assistito nelle attività di pulizia e igiene della persona, del suo ambiente di vita quotidiana e del guardaroba, nella preparazione e somministrazione dei pasti, nell'accompagnamento, movimentazione, comunicazione con l'assistito e con la famiglia, relazione e attivazione, nonché nel monitoraggio dello stato di salute generale e nella sorveglianza sul regolare e corretto rispetto, da parte dell'assistito, delle prescrizioni terapeutiche e medicinali.

L'assistente familiare fa fronte alle situazioni di bisogno dell'assistito individuando e segnalando, tempestivamente, ai servizi preposti individuati sul territorio, le variazioni relative ai bisogni e alle condizioni dell'assistito.

Ove richiesto e, su delega dell'assistito, del Caregiver familiare, dell'Amministratore di sostegno o del tutore, l'assistente familiare espleta acquisti e funzioni amministrative e si interfaccia con gli operatori professionali preposti all'assistenza sociosanitaria.

L'assistente familiare svolge la sua attività presso il domicilio della persona accudita, a ore o in regime di convivenza familiare, in relazione alla tipologia contrattuale di riferimento.

ARPAL PUGLIA, attraverso i Centri per l'Impiego e loro articolazioni e in eventuale collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali, offre supporto all'assistito ed alla sua famiglia nell'effettuare una scelta consapevole ed informata avvalendosi dell'Elenco di pronta disponibilità.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco degli assistenti familiari sono necessari i seguenti requisiti minimi:

- a) il compimento del diciottesimo anno di età;
- b) la padronanza della lingua italiana;
- c) la residenza in un comune della Regione Puglia;
- d) il domicilio in un comune della Regione Puglia;
- e) l'idoneità fisica alla mansione da ricoprire;
- f) l'assenza di condanne penali passate in giudicato e di carichi pendenti, con particolare riferimento ai reati contro la persona o il patrimonio.

Ai cittadini extracomunitari è altresì richiesto di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per soggiornanti di lungo periodo o in attesa di rinnovo.

Art. 4 – Modalità di iscrizione all'Elenco

L'iscrizione all'Elenco avviene attraverso la compilazione del Modello di Domanda allegato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall'interessato, con la documentazione ivi prevista.

I requisiti richiesti devono già essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di iscrizione all'Elenco e mantenuti.

La domanda di iscrizione potrà essere trasmessa alternativamente:

- a mano al Centro per l'Impiego o all'articolazione più vicina al luogo di domicilio;
- attraverso il portale "Lavoro per Te".

Al fine di iscriversi all'Elenco è necessario presentare la seguente documentazione:

➤ modello di domanda, contenente le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma autografa accompagnata da documento di identità o di riconoscimento del proponente, ritenuto equipollente, in corso di validità o, alternativamente, sottoscritta digitalmente; Per i cittadini extracomunitari, oltre alla documentazione sopra riportata, va allegata la seguente documentazione:

➤ copia del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per soggiornanti di lungo periodo.

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco il richiedente deve autodichiarare, altresì:

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
- di essere consapevole che l'iscrizione non comporta l'acquisizione di alcun diritto soggettivo o aspettativa giuridicamente tutelata all'assunzione.

Art. 5 – Modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco

L'Elenco degli assistenti familiari sarà utilizzato, per le finalità di cui all'art. 1 del presente Avviso e consultato tramite gli operatori dei Centri per l'Impiego del territorio pugliese e dalle loro articolazioni, secondo una macro suddivisione per province/capoluoghi e sarà costantemente aggiornato.

L'Elenco riporterà, per ogni assistente familiare iscritto, le seguenti informazioni:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- data di iscrizione all'Elenco;
- indicazione di una o più province/capoluoghi, singoli comuni o intero territorio regionale per cui viene data la disponibilità ad operare;
- indicazione di eventuali esperienze precedenti di assistenza alla persona;
- indicazione di eventuale possesso di certificazioni attestanti la conoscenza della lingua italiana o il conseguimento di percorsi formativi afferenti (a titolo esemplificativo, a carichi di cura, primo soccorso e salute, prevenzione e sicurezza nel contesto domestico).

ARPAL Puglia effettuerà controlli a campione sulla sussistenza dei requisiti presentati tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione per l'iscrizione all'Elenco.

L'iscritto viene cancellato dall'Elenco degli assistenti familiari presentando istanza di cancellazione o a mano al Centro per l'Impiego o all'articolazione più vicina al luogo di domicilio, oppure tramite e-mail all'indirizzo del Centro per l'Impiego o all'articolazione più vicina al luogo di domicilio. Inoltre, l'iscrizione al presente Elenco degli assistenti familiari comporta la cancellazione automatica da qualsiasi altro elenco analogo presso ARPAL Puglia a cui si risulti già iscritti.

Art. 6 - Servizi informativi e Tutela dei Lavoratori

Al fine di promuovere efficaci azioni di informazione e tutela, i soggetti iscritti all'Elenco potranno beneficiare di servizi informativi erogati dai Centri per l'Impiego e dalle loro articolazioni, finalizzati a favorire la conoscenza e la consapevolezza dei loro diritti in ambito lavorativo.

Art. 7 – Tutela della privacy

I dati di cui ARPAL PUGLIA entrerà in possesso a seguito del presente Avviso saranno trattati anche con strumenti informatici, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy dettate dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal D. Lgs n. 101/2018 di adeguamento al Regolamento U.E. 2016/679.

Il Titolare del trattamento è ARPAL Puglia, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore del Consiglio di Amministrazione.

Il soggetto designato al trattamento, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003, è il Dirigente pro tempore dell'U.O. Coordinamento di Staff.

Art. 8 – Presentazione della domanda

La domanda di iscrizione nell'Elenco potrà essere presentata a decorrere dal **sei luglio** p.v. data di pubblicazione del presente Avviso sul portale “Lavoro per Te” o direttamente a mano presso i CPI territorialmente competenti, senza termine di scadenza, trattandosi di un Elenco aperto a successive iscrizioni.

Art. 9 – Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 L. 241/1990 e s.m.i., è il Dirigente pro tempore della U.O. Coordinamento di Staff ARPAL Puglia.

**Il Dirigente U.O. Coordinamento di Staff
Avv. Francesco Lombardo**